



ASI CASERTA - asi_ce36

Prot: 8673 | Data & Ora: 02/11/2017 16.04 | Tipologia: Uscita

Destinatari: PROVINCIA DI CASERTA - STAZIONE UNICA APPALTANTE - UFFICIO GARE

Oggetto: GARA SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO CIG 7205740CBF RISPOSTE A REQUISITI

Classificazione: 4.6



CONSORZIO A.S.I. DI CASERTA

GARA SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO CIG 7205740CBF

RISPOSTE A QUESITI

N. 2

Quesito 1

Evidenziamo che il servizio di somministrazione lavoro prevede che gli oneri per la sicurezza propri dell'agenzia, ricompresi nel margine ed esplicitati in fase di offerta ex art 95 c. 10 D. Lgs. 50/16, non possano essere determinati dall'ente. La base di gara, infatti, è costituita dal costo del lavoro e dal margine. I costi per la sicurezza dell'ente, faranno capo allo stesso ma non rientrano nella base di gara. Chiediamo quindi di stralciare la indicazione dell'importo pari a € 700, 00 poiché ogni concorrente avrà i propri oneri.

RISP.: L'importo di Euro 700,00 indicati all'art. 5 del disciplinare fanno riferimento agli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza e non agli oneri per la sicurezza connessi all'attività da svolgere di cui all'art. 95 c.10 del DLGS 50/2016, richiesti nell'offerta economica così come specificato all'art. 16 del disciplinare. Al riguardo si veda anche la Delibera Anac n. 1098 del 26 ottobre 2016.

Quesito 2

CAPITOLATO art. 4

per quanto concerne l'idoneità fisica all'impiego, segnaliamo che rientra in una unitaria attribuzione di oneri, tutti a carico del medesimo medico competente dell'utilizzatore, riconducibili alla generale "sorveglianza sanitaria" di cui all'art. 41 D.Lgs. 81/08 dove: il comma 2 lett. b definisce appunto la visita medica periodica; il collegato comma 2 bis la visita medica preventiva / preassuntiva.

Tale verifica, pertanto, deve essere posta in essere dal Consorzio nel rispetto della normativa vigente (cfr anche art 34 c. 3 D. Lgs 81/15 e art 22 CCNL Agenzie per il lavoro).

In proposito perché l'art.22 CCNL Agenzie per il lavoro, applicato ai lavoratori somministrati, prevede che la "sorveglianza sanitaria resta a carico dell'Utilizzatore", riteniamo che anche la loro visita "preassuntiva" possa pacificamente essere posta a carico dell'Utilizzatore: evidenziamo infatti ancora che la Legge stessa,

Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Caserta



quando disciplina nell'art. 41 D.Lgs. 81/08 la generica "sorveglianza sanitaria", include anche la visita medica preventiva / preassuntiva (nel comma 2 bis).

RISP.: In riferimento all'art. 4 del capitolato, si evidenzia che vi è un refuso riferito alla vecchia normativa in tema di "sorveglianza sanitaria", difatti le norme che regolamentavano la somministrazione di lavoro dal punto di vista della ripartizione degli obblighi di salute e sicurezza sul lavoro, cioè gli articoli 3 comma 5 del D.Lgs.81/08 e 23 comma 5 del D.Lgs.276/2003, sono state espressamente abrogate dall'art.55 c.1 lett.d ed e) del D.Lgs. 15 giugno 2015 n.81 e sono state concettualmente sostituite dall'articolo 35 comma 4 di quest'ultimo decreto, che ora rappresenta il punto di riferimento normativo in tale materia; pertanto dal punto di vista operativo: il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, mentre resta a carico dell'utilizzatore la visita medica.

Quesito 3

CAPITOLATO art 5

segnaliamo che il periodo di prova è stabilito dall'art 33 CCNL Agenzie per il lavoro

RISP.: L'art. 33 del CCNL delle Agenzie per il lavoro disciplina il periodo di prova che in ogni caso non può essere inferiore 12 e superiore a 30 giorni di calendario nel caso di missioni che prevedano un contratto di assunzione pari o superiore a 12 mesi (Art. 33 lett.A) comma 4); pertanto quanto disposto dall'art. 5 del capitolato è in linea con il CCNL delle Agenzie per il lavoro;

Quesito 4

CAPITOLATO art 7.4

chiediamo conferma che dopo il periodo di prova verrà garantito il procedimento disciplinare nel rispetto dell'art. 52 CCNL Agenzie di somministrazione

RISP.: In riferimento all'art. 7 punto 4) del capitolato si conferma che dopo il periodo di prova verrà garantito il procedimento disciplinare nel rispetto dell'art. 52 del CCNL Agenzie di somministrazione;

Quesito 5

CAPITOLATO art 11

chiediamo che le penali non vengano decurtate sulla parte di fattura costituente il rimborso del costo del lavoro (art 33 c.2 D. Lgs. 81/15)



RISP.: In riferimento all'art. 11 del capitolato, si ribadisce quanto disposto negli atti di gara, eventuali penali saranno quindi trattenute in via prioritaria sulle fatture emesse dall'Agenzia;

Quesito 6

CAPITOLATO art 18

chiediamo a quanto ammontano le spese

RISP.: Le spese di cui all'art. 18 dovrebbero ammontare complessivamente a circa Euro 800,00 (allo stato non si dispone dei preventivi per la pubblicazione dell'esito della gara)

Quesito 7

Nell'offerta tecnica verrà attribuito un punteggio sui tempi di messa a disposizione del personale richiesto. Quali sono i parametri di attribuzione del punteggio? Qual è il tempo richiesto per avere il punteggio maggiore?

RISP.: In merito al punteggio da attribuire sui "*tempi di messa a disposizione del personale richiesto*", la commissione giudicatrice effettuerà le proprie valutazioni secondo quanto stabilito a pag. 19 del disciplinare;

Quesito 8

Sulla base dell'art. 31 del CCNL per la Categoria Agenzie per il Lavoro c.d. clausola sociale, si chiede cortesemente di conoscere:

- La mansione e il numero dei lavoratori oggi in forza con contratto di somministrazione
- L'inquadramento di tali lavoratori
- La tipologia contrattuale (contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato) di tali lavoratori
- La durata media delle missioni attivate in somministrazione negli ultimi 36 mesi
- L'attuale fornitore

RISP.: Il Consorzio Asi di Caserta, alla data odierna, non ha in forza personale somministrato, né lo ha avuto negli ultimi 36 mesi.

Quesito 9

L'importo del buono pasto giornaliero di 7 euro va inteso incluso nel prezzo dell'ora ordinaria?



RISP.: L'importo di ogni singolo buono pasto di Euro 7,00, non è incluso nel costo orario indicato nel modello dell'offerta economica e dovrà essere erogato al dipendente nelle giornate lavorative il cui orario di servizio effettivamente prestato superi le sei ore. L'art. 16 del capitolato specifica che *"il prezzo orario offerto è omnicomprendente, fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto con le seguenti eccezioni: ... omissis ... i buoni pasto dovranno essere fatturati al solo costo, ovvero senza il ricarico del margine operativo da parte dell'impresa fornitrice"*;

Quesito 10

Si chiede di fornire la PAT Inail del Consorzio.

RISP.: La PAT Inail del Consorzio è la seguente: 010093940 – sede 33300

Quesito 11

Ci riferiamo a quanto previsto all'articolo del Disciplinare di gara in merito alla redazione dell'offerta tecnica. Il limite massimo per la redazione della relazione tecnico illustrativa, pari a 15 pagine formato A4 è da intendersi come 15 facciate oppure come 15 pagine f/r per un totale di relative 30 facciate? inoltre è possibile presentare eventuali allegati al progetto tecnico?


RISP.: La relazione tecnica dovrà essere redatta su un massimo di 15 facciate ed è possibile presentare anche eventuali allegati.

Quesito 12

Ci riferiamo all'articolo del Capitolato Speciale d'appalto, laddove, tra gli oneri posti a carico dell'Agenzia aggiudicataria, prevede anche la costituzione di una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi o prestatori di lavoro. Occorre infine tener presente che la stazione appaltante è comunque garantita, rispetto ad eventuali irregolarità od inadempimenti nell'esecuzione del servizio, dalla prestazione, da parte dell'aggiudicatario, della cauzione definitiva, in conformità a quanto previsto dall'art.103 del D. Lgs. 50/2016.

RISP.: In fase di sottoscrizione del contratto di somministrazione dovranno essere stipulate soltanto le polizze assicurative previste dalla normativa vigente.

Caserta, li 02.11.2017



IL RUP
Dr. Pietro Santonastaso